



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO AGLI EREDI.
ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA' E OMESSA
IMPUGNAZIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 28,
Sentenza n. 791 del 9/2/2026. dep. il 09.03.2026

Composizione

Pres. Imperio e Rel. Ripa.

168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - 108 RETROATTIVITA'.

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Debiti tributari del
de cuius - Responsabilità - Assunzione della qualità di erede - Necessità -
Conseguenze.

Massima

La responsabilità per i debiti tributari del *de cuius* presuppone
l'assunzione della qualità di erede, per cui il mero chiamato all'eredità non
risponde di tali debiti ove non abbia accettato l'eredità e sia ancora
legittimato a rinunciarvi.

Rif. normativi

Art. 459 cc.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 37064 del 2022 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.